



DETERMINAZIONE

n. 69 del 14/12/2021

REG.D.D. 884 del 17-12-2024

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.-

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – RISORSE UMANE

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo statuto Comunale vigente ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il D.L.gs n. 75/2017;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determina sindacale n. 32 del 04/09/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

RICHIAMATE:

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.07.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29.07.2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023;

PREMESSO:

- CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-201
- CHE rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;
- CHE:
 - a) il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....";
 - b) il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;
 - c) il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizi;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del

personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

CONSIDERATO che per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso, quantificato in **€. 316.720,00**;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c.2- bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22/05/2018, a decorrere dall'anno 2018, il "fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2 CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017;

VISTA la determina dirigenziale n. 273 del 16/12/2020 ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali”;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che il Comune per l'anno 2020:

- Ha rispettato il pareggio di bilancio;
- Ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2021-2023, approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 relativo all'anno 2020, così come risultanti dalla succitata determina dirigenziale n. 273 del 16/12/2020, ammontano a € 316.720,00;

CONSIDERATO che la quantificazione definitiva delle risorse variabili verrà effettuata successivamente a seguito dei necessari indirizzi della giunta comunale e verificati i vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2021, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557. L. n. 296/2006;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs.n. 165/2001;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

TENUTO CONTO che è stato creato il fondo pluriennali (FPV) per le risorse variabili di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 relativo all'anno 2020, così come risultanti dalla succitata determina dirigenziale n. 273 del 16/12/2020;

VISTO l'art. 183 del TUEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n n. 267:

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) **Di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, il fondo risorse decentrate per l'anno 2021, ammontante ad € 316.720,00, come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 3) **Di dare atto** che la quantificazione definitiva delle risorse variabili verrà effettuata successivamente a seguito dei necessari indirizzi della giunta comunale e verificati i vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie;
- 4) **Di dare atto** che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione degli istituti regolamentati dai contratti collettivi nazionali.
- 5) **Di dare atto** che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova apposita copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2021-2023, relativi alla spesa del personale.
- 6) **Di dare atto** che è stata accertata, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Addì, 14 Dicembre 2021

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Mirko Caruso



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 11/12/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

IMPEGNO SUL BILANCIO

Data 14/12/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio